



Il Presidente della Repubblica

VISTO l'articolo 87, ultimo comma, della Costituzione;

VISTA la legge 30 marzo 2004, n. 92, come modificata dal decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, che, all'articolo 1, comma 1, prevede l'istituzione, per il 10 febbraio di ogni anno, del "Giorno del ricordo" in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata nel secondo dopoguerra e delle vicende del confine orientale;

VISTO l'articolo 6, comma 1, della predetta legge n. 92 del 2004, che prevede che l'insegna metallica e il diploma a firma del Presidente della Repubblica sono consegnati annualmente con cerimonia collettiva;

VISTO il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2013 che istituisce un gruppo di lavoro con funzioni consultive sulle istanze presentate ai sensi dell'articolo 3 della predetta legge n. 92 del 2004 e la successiva proroga di cui al decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 30 maggio 2016;

CONSIDERATO che il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con il parere favorevole del predetto gruppo di lavoro, sulla base dell'istruttoria svolta, nella riunione del 17 novembre 2023, ha deliberato di accogliere le istanze presentate dai congiunti di caduti nelle foibe di cui all'allegato elenco;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri;

DECRETA

Ai congiunti degli infoibati di cui all'allegato elenco, che hanno presentato l'apposita istanza, sono conferiti il diploma e la medaglia di riconoscimento, a norma della legge 30 marzo 2004, n. 92.

Dato a

ROMA Addì 19 GEN. 2024